

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 77

presentata dai Consiglieri regionali  
TALANAS - COCCIU - CERA

il 26 novembre 2019

Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori di competitività nel comparto zootecnico per il raggiungimento dell'equità di filiera in favore delle specie bovine locali minacciate di abbandono

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

- A) Il problema delle specie locali minacciate di abbandono e l'inadeguatezza delle misure economiche previste dal PSR 2014-2020. Attualità del problema.

La proposta di legge di seguito articolata segue alla doverosa ripresa di interesse sulla problematica della risalente debolezza dell'economia degli allevatori di specie locali minacciate di abbandono all'interno della filiera del comparto bovino della Sardegna.

Tale comparto, pur oggetto di attenzione da parte di alcuni studi di settore, è stato oggetto fino ad oggi di blande iniziative amministrative, che con misure economiche sottodimensionate, non sono riuscite nell'intento di sovvertire le scoraggianti prospettive di impresa degli allevatori interessati.

Peraltro, le azioni conseguenti alle predette iniziative, sembravano curarsi dell'effetto - la creazione di una filiera corta delle specie in parola - trascurando il mezzo - la conservazione della specie - pur avendo messo a fuoco l'importanza del riequilibrio tra i sistemi economici, politici, culturali inseriti in un ambiente umano e naturale specifico.

Tanto è stato accertato dalle verifiche dell'efficacia dell'attuazione delle misure contemplate dal PSR 2014-2020, le quali, a dire il vero, già negli studi propedeutici di contesto non analizzavano il problema nella loro distinta manifestazione, verosimilmente ritenendo che la predetta debolezza economica non potesse dare voce agli allevatori delle specie locali minacciate di abbandono.

La necessità di un intervento normativo per l'attivazione di misure urgenti risulta, per l'effetto, di stretta attualità per diversi motivi, tutti legati alla sopravvivenza di una massa critica delle specie in parola che consenta di muovere i primi passi per una creazione di un valore nuovo, in quanto, proprio

delle specie interessate, esclusivo ed autonomo rispetto alle produzioni intensive gestite dalle grandi cooperative.

Autonomia e esclusività della misura economica si ritiene debbano essere i termini di costruzione della o delle misure/azioni di aiuto che con questa proposta si chiede di porre in campo.

In attesa della adozione del nuovo PSR, non è possibile ritardare un intervento di sostegno degli allevamenti delle razze Sarda, Sarda-Bruna, Sardo-Modicana.

Infatti, non si ha notizia di studi preliminari/indagini economiche degli organismi preposti a individuare le priorità dell'azione strategica sull'economia rurale che lascino immaginare uno spazio autonomo nelle strategie riservato al ripopolamento delle specie locali in questione.

Il nuovo PSR potrà trovare nella presente legge un motivo di appoggio per codificare gli interventi specifici richiesti nelle rimodulazioni che il piano pluriennale prevederà, ma non si può pensare che tale (eventuale) sensibilità di recupero possa in qualche modo ritardare interventi che avrebbero dovuto essere già compiutamente realizzati nel PSR 2014-2020.

B) La sovrapposibilità degli interessi locali, nazionali e sovranazionali, rispetto alla sopravvivenza delle specie locali minacciate di abbandono.

Un breve focus, peraltro di sostanziale richiamo di considerazioni già di dominio pubblico e note agli operatori di settore, risulta di necessaria premessa alla particolarità dell'intervento che con la presente proposta si vorrebbe disciplinare.

A questo punto, sembra utile richiamare il regolamento CE n. 2016/1012 dell'8 giugno 2016 "relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e altro (...)", il quale reca testualmente "(...) la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adattate a specifici contesti biofisici. Le razze locali, ove il numero di capi che le compone sia troppo ridotto, potrebbero correre il rischio di perdere la diversità genetica. In quanto elemento importante della biodiversità agricola, le risorse genetiche animali rappresentano una base indispensabile per lo sviluppo sostenibile del settore zootecnico e offrono la possibilità di adattare gli animali alle mutevoli condizioni ambientali e di produzione, nonché alle esigenze del mercato e dei consumatori. Gli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione dovrebbero pertanto contribuire alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici. Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell'Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all'interno delle razze e tra di esse (...)".

Ciò nonostante, l'effetto delle politiche specifiche per le specie in parola (nel PSR 2014-2020) hanno lasciato intatto il profondo divario tra competitività degli allevamenti delle razze locali minacciate di abbandono con quello delle altre specie da latte e da macello inserite in allevamenti intensivi.

Tuttavia, alcune delle proposizioni riportate nella descrizione della sottomisura 8.2.10.3.5.1. sono utili alla rappresentazione del quadro operativo complessivo nel quale opererà la presente proposta di legge. In quel passo del PSR testualmente leggiamo che "Anche la diversità genetica animale rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Il recupero e il mantenimento della biodiversità animale concorre a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del pa-

esaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali. Peraltro le dinamiche di mercato spingono gli allevatori a scegliere le specie e le razze più produttive e standardizzate. Essi possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione che sia garantita una ragionevole remunerazione nell'impiego delle risorse genetiche locali".

Sembra al relatore che la normativa non si occupi della efficacia nel breve termine delle politiche di conservazione della biodiversità animale. Infatti, non possiamo non essere avvertiti del fatto che nel medio termine gli allevamenti delle specie de quibus potrebbero essere convertiti o abbandonati o esposti a tutte le variabile di un sostanziale burnout dell'allevatore delle specie locali a rischio di abbandono. Nel breve termine, in costanza di una pessima congiuntura economica, aumenta il rischio della perdita di interesse e quindi di perdita di efficacia di tutte quelle politiche di sostegno alla biodiversità animale previste dalle pianificazioni locali, nazionali e comunitarie.

La presente proposta, per quanto d'innanzi esposto, sembra poter operare quale presidio di efficacia di tutta la normativa sulla conservazione delle specie locali.

In attesa di una presa d'atto formale da parte del PSR 2021-2027 della condizione di particolare debolezza commerciale delle specie locali minacciate di abbandono, con adozione di specifiche mirate misure ad hoc, si ritiene che gli allevamenti possano trarre beneficio da un incremento del numero di capi con pagamento della rinuncia al macello dei capi di sesso femmina, operata secondo criteri che per singola specie l'Agenzia preposta vorrà individuare. Tale misura potrà essere messa in atto per un periodo di 5 anni.

La presente proposta, a tutti gli effetti, si ritiene possa inserirsi nella prospettiva conservativa declinata dalla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) la quale, tra le altre soluzioni al problema della conservazione della biodiversità, all'art. 3.1 lett. a) prevede che la Regione favorisca "(...) la ricostituzione delle risorse genetiche (...) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e diffusione di tali risorse", determinando le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare (...) i criteri (cfr. articoli 2.3 legge regionale n. 16 del 2014).

Si ritiene che debba operarsi affinché gli allevamenti delle razze Sarda-Bruna, Sarda-Moicana e Sarda, abbiano la possibilità (per singola specie) di incrementare la loro consistenza bestiame nel corso del prossimo quinquennio, e in tal modo:

- costituire un comparto numericamente più competitivo e in grado di garantire rimesse costanti per la grande distribuzione in termini di qualità e quantità;
- garantire un maggiore potere contrattuale agli allevatori delle predette specie all'interno della governance del comparto zootecnico, evitando la marginalizzazione degli allevamenti delle specie in parola, in tal modo garantendo un più efficace contributo all'orientamento delle politiche di settore;
- riequilibrare la cosiddetta filiera corta del settore bovino, assicurando il bilanciamento tra i prodotti delle cooperative e quelli degli allevamenti estensivi e semi-estensivi.

#### C) La soluzione

Si ritiene che l'incremento del numero di capi possa avvenire tramite la sottrazione degli animali al commercio. La base di calcolo del contributo potrebbe essere quella indicata nelle tabelle I-smea, o si potrebbe immaginare un valore medio di euro 600 per capo bovino femmina non macellato. L'animale che beneficerà dell'aiuto dovrà essere tenuto in azienda per un minimo di 5 anni, salvo eventi eccezionali (malattie, morte, furto, smarrimento).

La presente misura potrà essere concessa per 5 anni, con decorrenza dal 2020.

Il testo della proposta consta di 3 articoli:

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, individuando nel riequilibrio della equità di filiera lo scopo dell'intervento normativo a favore delle specie bovine locali minacciate di abbandono. L'articolo prevede una clausola di garanzia a favore della salvezza di ulteriori misure economiche specifiche che il PSR 2021-2027 eventualmente dovesse prevedere con riguardo alle specie locali minacciate di abbandono. La norma individua infine l'Agenzia regionale per la gestione e le erogazioni in agricoltura (ARGEA) quale autorità competente all'erogazione dei contributi in parola.

L'articolo 2 e l'articolo 3, rispettivamente prevedono gli oneri finanziari e l'entrata in vigore della norma.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Finalità e oggetto. Politiche di sostegno alle specie bovine a rischio di abbandono

1. La Regione tutela e valorizza le razze bovine locali minacciate di abbandono, attraverso forme di sostegno economico degli allevamenti allo scopo di promuovere l'allevamento estensivo e la sopravvivenza delle caratteristiche biologiche delle specie locali nell'ottica della conservazione delle differenze identitarie e del rispetto della tradizione zootecnica regionale. A tal fine incoraggia e promuove il ripopolamento delle specie locali minacciate di abbandono, anche al fine di una più equilibrata composizione della filiera produttiva del comparto, incentivando la rinuncia al macello dei capi femmina (vitelle) appartenenti alle razze sarda, sardo/bruna e sardo modicana.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori e alternative misure previste nel PSR 2021-2027, la Regione incentiva la realizzazione di piani di investimento per l'aumento delle consistenze degli allevamenti bovini delle razze Sarda, Sarda-Modicana e Sarda-Bruna, con pagamento della rinuncia al macello dei capi di sesso femmina (vitelle), operata secondo criteri individuati per singola specie dall'Agenzia preposta. La base di calcolo del contributo è quella indicata nelle tabelle Ismea o, in alternativa, un valore medio forfettario di euro 600 per capo bovino femmina non macellato. L'animale che beneficia dell'aiuto è tenuto in azienda per un minimo di cinque anni, salvo eventi eccezionali (malattie, morte, furto, smarrimento).

3. La presente misura può essere concessa per cinque anni, con decorrenza dal 2020.

4. Al fine di realizzare le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore degli allevamenti delle specie di cui al

comma 2, salvaguardando il carattere estensivo e/o semi estensivo dell'allevamento.

5. All'erogazione degli aiuti di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per la gestione e le erogazioni in agricoltura (ARGEA) per la Regione autonoma della Sardegna, in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale.

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 2, stimate in complessivi euro 80.000.000, di cui euro 60.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 16 - programma 01 mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2020-2023, esercizio 2020:

- a) in aumento parte Spesa: missione 16 - programma 01 per euro 40.000.000;
- b) in diminuzione parte Spesa: missione 20 - programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 25 L.R. 2 agosto 2006, n. 11, L.R. 29 maggio 2014, n. 10 e art. 1, lett. A, L.R. 9 marzo 2015, n.5), per euro 40.000.000.

2. Per le annualità 2021-22 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 16 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).